

Codice DB1809

D.D. 15 novembre 2010, n. 1227

L.R. n. 21/06 e s.m.i. Piano di Interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica per l'anno 2008 "Piemonte...sei a casa" - Studio di fattibilita' per lo sviluppo turistico della Valle Anzasca e lo sviluppo termale del comune di Vanzone con S. Carlo - Contratto rep. n.15194 del 10.03.2010 - Proroga del termine di durata della validita' del Contratto.

Vista la L.R. n. 21 del 16.06.2006 “interventi per lo sviluppo economico post-olimpico”, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 23.05.2008, che promuove interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico;

considerato che con D.G.R. n. 36 – 12629 del 23.11.2009 è stato approvato il piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 denominato “Piemonte ... sei a casa”;

appurato che, secondo quanto stabilito in tale piano di interventi, nell'asse di intervento “Attività di studio e ricerca” – in particolare al paragrafo 2.1.1 – è previsto di dare continuità al progetto “Valorizzazione delle emergenze storico culturali nell'area della Bassa Valle di Susa e sviluppare un progetto relativo al “potenziamento dello sviluppo turistico della Valle Anzasca con particolare riferimento alle prospettive di sviluppo termale di Vanzone con San Carlo” attraverso l'azione della società Finpiemonte S.p.A.;

vista la legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 che ha istituito Finpiemonte S.p.A. e in particolare, all'art. 2, comma 2, ha stabilito che Finpiemonte S.p.A. svolga attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio;

dato atto che per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione a Finpiemonte S.p.A. è stata approvata con D.G.R. n. 30-8150 del 4/2/2008 una specifica convenzione quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;

visto in particolare, che l'art. 1, primo comma, e l'art. 2, 2° e 3° comma, prevedono, in generale, che spetti alla Giunta individuare le attività da affidare a Finpiemonte S.p.A. e le relative risorse;

considerato che sulla base di detta programmazione, le prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte S.p.A. dalle Direzioni e Strutture regionali con appositi atti di affidamento dirigenziale;

dato atto che con nota del 25/11/2009, prot. n. 35807/DB 18.09 è stata richiesta dal Settore Offerta Turistica alla Finpiemonte S.p.A. una proposta operativa per l'elaborazione di uno Studio in una prospettiva di sviluppo della Valle Anzasca finalizzato all'approfondimento relativo alla realizzazione di un Centro termale nel Comune di Vanzone con San Carlo (NO), nelle vicinanze di Macugnaga;

considerato che Finpiemonte S.p.A. con nota n. MCP/reg/09/1229 del 26/11/2009, ns. prot. n. 36593/DB 18.09 del 02/12/2009, ha presentato una proposta di lavoro per lo sviluppo turistico della Valle Anzasca – Vanzone con San Carlo;

dato atto che con D.D. n.1323 del 23.12.2009 è stato affidato alla Finpiemonte S.p.A., società regionale in “house providing” della Regione Piemonte, l’incarico per la predisposizione dello Studio di Fattibilità per lo sviluppo turistico della Valle Anzasca e lo sviluppo termale del comune di Vanzone con S.Carlo, è stata impegnata la somma complessiva di €. 48.000,00 (IVA inclusa), sul cap. n. 182127 UPB DA 18091 (assegnazione n. 108421) del Bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011;

considerato che con la D.D. n. 10 del 15.01.2010 è stata approvata la bozza di Contratto per il “Potenziamento dello sviluppo turistico della Valle Anzasca con particolare riferimento alle prospettive di sviluppo termale del comune di Vanzone con S.Carlo” e che in data 10/03/2010 è stato regolarmente sottoscritto dalle parti interessate apposito contratto;

atteso che all’ art. 3 è previsto che la durata del medesimo contratto decorra dalla data di sottoscrizione dello stesso e la scadenza è stabilita a otto mesi dalla stipula, quindi sino al 09/11/2010;

vista la nota MCP/reg/10/1191 del 07/10/2010, pervenuta al Settore Offerta Turistica il 07/10/2010 prot. 32372/18.09, con la quale la Finpiemonte S.p.A. richiedeva una proroga del contratto in essere fino alla data del 31/03/2011;

dato atto che tale richiesta è motivata dalle difficoltà operative rilevate da Finpiemonte S.p.A. ed alle differenti necessità dei singoli attori coinvolti, pubblici e privati, specificatamente nelle fasi che riguardano:

- la necessità di acquisire i dati progettuali dell’iniziativa, previsti dall’incarico, che il Comune intende porre in essere e, di conseguenza, verificarne la sostenibilità anche in funzione delle ipotesi di fruizione turistica applicabili;
- l’impossibilità di disporre, a oggi, di dati precisi in merito al progetto e, inoltre, la non chiarezza relativa al livello di definizione raggiunto dal Comune nello svolgimento degli approfondimenti utili per le analisi che deve svolgere Finpiemonte stessa per l’elaborazione della studio;

rilevato che la proroga della durata della validità del contratto sino al 31/03/2011 è stata richiesta da Finpiemonte S.p.A. al fine di ottimizzare le modalità di redazione dello Studio e, di conseguenza, migliorare la qualità del medesimo;

ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. e prorogare, dal 09/11/2010 alla data del 31/03/2011, la durata del contratto sottoscritto in data 10/03/2010, fermo restando tutto quant’altro pattuito con il medesimo contratto;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. n. 21 del 16 giugno 2006 “Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico” e s.m.i.;

visto l’art. 3 del contratto sottoscritto in data 10 marzo 2010 con la Finpiemonte S.p.A.

determina

- di prorogare, per quanto espresso in premessa, dal 09/11/2010 alla data del 31/03/2011, il termine di validità del contratto sottoscritto in data 10/03/2010 tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. relativo alla predisposizione dello Studio di Fattibilità per lo sviluppo turistico della Valle Anzasca e lo sviluppo termale del comune di Vanzone con S. Carlo;

- di modificare pertanto l’art. 3 del contratto sottoscritto in data 10/03/2010 tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., prolungando sino al 31/03/2011 il termine di validità del medesimo, fermo restando tutto quant’altro pattuito con il medesimo contratto.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi